



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

6713/14

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 18/12/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO GIORDANO
Dott. MASSIMO VECCHIO
Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO
Dott. LUCIA LA POSTA
Dott. RAFFAELLO MAGI

- Presidente - SENTENZA
N. 4134/2013
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 38104/2013
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TRIPODI SANTE MARIO N. IL 02/11/1973

avverso l'ordinanza n. 661/2013 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO,
del 20/06/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

letta/sentite le conclusioni del PG Dott.

G. D'Angelo
che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udit i difensori Avv.;

Ascelmo Torello di Catanzaro e
Avv. Alfredo Greto di Roma.

RILEVATO IN FATTO

Con ordinanza in data 20.6.2013 il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava nei confronti di TRIPODI SANTE MARIO l'ordinanza del GIP del Tribunale di Catanzaro in data 9.5.2013 con la quale era stata disposta la detenzione cautelare in carcere in ordine ai seguenti reati:

- art.12-quinquies legge 356/1992, aggravato dall'art. 7 legge 203/1991, per aver attribuito ad altri, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, la titolarità di due imprese di cui aveva la disponibilità, in particolare facendo figurare suo cognato Lo Bianco Francesco titolare della MOVITER e La Gamba Roberto (suo dipendente nella T.5.COSTRUZIONI) titolare della L.G.R. COSTRUZIONI (capi F e G dell'imputazione);
- art.629 c.p., aggravato dall'art. 7 legge 203/1991, per avere, in concorso con Vita Salvatore, costretto l'impresa VINCENZO RESTUCCIA COSTRUZIONI a prendere a noleggio per l'effettuazione di lavori mezzi meccanici della T.5.COSTRUZIONI, nonostante la suddetta impresa fosse in grado di effettuare i lavori con i propri mezzi (capo E1 dell'imputazione);
- art.416-bis c.p. per avere partecipato ad una associazione di stampo mafioso di cui era il capo suo fratello Tripodi Nicola, associazione attiva sin dagli anni 90 in collegamento con la cosca dei Mancuso e che si era evoluta inserendosi nel controllo e nella gestione di appalti pubblici tramite imprese direttamente riconducibili a Tripodi Sante Mario (amministratore della T.5. COSTRUZIONI), o fittiziamente intestate ad altri, ovvero gestite da persone collegate con l'associazione (capo A dell'imputazione).

Preliminarmente il Tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale, non avendo indicato la difesa dell'indagato quale fosse il giudice competente ad emettere l'ordinanza cautelare.

Gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 12-quinquies (capi F e G dell'imputazione) venivano desunti dagli stretti rapporti che l'indagato intratteneva con i soggetti nominati amministratori delle suddette imprese; dal rapporto esistente tra le stesse (la MOVITER aveva cessato la sua attività il 25.5.2011, a seguito di provvedimento del Prefetto di Vibo Valentia, e pochi giorni dopo, il 21.6.2011, si era costituita la L.G.R. COSTRUZIONI che aveva lo stesso oggetto sociale ed aveva acquistato le attrezzature della MOVITER, subentrando anche nei lavori che stava effettuando questa impresa); dagli esiti di perquisizioni effettuate nel domicilio del Tripodi, essendo risultato che lo stesso era in possesso di documentazione e di copia di contratti della L.G.R. COSTRUZIONI; dallo stretto rapporto del Tripodi con Vita Salvatore (direttore tecnico della T.5.COSTRUZIONI), il quale era un esponente dell'associazione e doveva essere considerato anche lui un effettivo titolare della L.G.R. COSTRUZIONI.

Sussisteva, secondo il Tribunale, l'aggravante di cui all'art.7 legge 203/1991, nella forma della agevolazione del sodalizio mafioso, perché le suddette imprese (T.5., LGR e MOVITER) erano legate tra loro per realizzare e conservare gli interessi economici del sodalizio mafioso.

Con riguardo al delitto di estorsione di cui al capo E1 dell'imputazione, il Tribunale rilevava che dalla denuncia presentata da Restuccia Vincenzo si evincevano le seguenti circostanze: in data 13.8.2010 si erano presentati nel cantiere Tripodi e Vita, i quali avevano richiesto al capocantiere Arena, in modo fermo e insistito, che l'impresa del Restuccia utilizzasse mezzi meccanici di imprese gestite dai predetti Tripodi e Vita; poiché l'Arena aveva tenuto un atteggiamento dilatorio, gli stessi si erano ripresentati sul cantiere e in modo perentorio avevano chiesto che venisse preso a noleggio qualche mezzo di cui avevano la disponibilità; il Restuccia, per scongiurare atti predatori nel cantiere, aveva assecondato la suddetta richiesta ma, dopo essere venuto a conoscenza dalla Prefettura che le aziende riconducibili al Tripodi non avevano i requisiti antimafia, nel marzo 2011 aveva interrotto con loro ogni rapporto; Tripodi e Vita erano venuti nel suo ufficio a chiedere spiegazioni e, quando le avevano avute, contrariati avevano intimato l'immediato pagamento di quanto era a loro dovuto per le prestazioni già effettuate; due mesi dopo nel cantiere del Restuccia si era verificato un furto di un notevole quantitativo di ferro e legname.

Da conversazioni telefoniche intercettate nel marzo 2011 tra il capocantiere Arena e suoi colleghi non identificati era emerso il timore del predetto di subire ritorsioni da parte dei Tripodi, nel caso in cui non fossero state soddisfatte le loro pretese.

Il Tribunale riteneva sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991, nella forma dell'agevolazione del sodalizio mafioso, in quanto sia il Tripodi che il Vita facevano parte dell'associazione come esponenti di primo piano ed entrambi gestivano la T.5. che era una delle principali imprese attraverso cui operava la cosca di 'ndrangheta.

Quanto al delitto di cui all'art.416-bis c.p., il Tribunale, premesso un rinvio ricettizio ai contenuti dell'ordinanza del GIP e alla richiesta di misura cautelare del P.M., affermava che gli elementi probatori acquisiti dimostravano l'esistenza di una consorteria mafiosa riconducibile alla famiglia Tripodi, attiva dagli anni novanta, dedita ad estorsioni ed usura e con capo indiscusso Tripodi Nicola; detta consorteria negli anni aveva assunto caratteri imprenditoriali, inserendosi nel mercato degli appalti e dei subappalti; l'affermazione nel territorio del suddetto sodalizio consentiva agli aderenti di non avere neppure più bisogno di porre in essere condotte minacciose per assoggettare le persone ai fini dell'associazione.

Dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia (che venivano elencati) si ricavava che la cosca Tripodi era un'articolazione della cosca Mancuso e che per realizzare il suo programma si avvaleva di varie società e ditte individuali, alcune riconducibili formalmente alla famiglia Tripodi, altre fittiziamente intestate a persone dipendenti da membri della famiglia, ed altre ancora, anche se gestite da terzi, erano in stretti rapporti con la suddetta famiglia.

Emblematica del modo di operare della cosca era una conversazione intercettata l'11.11.2010 tra Vita Salvatore e tale Chiarella, dalla quale si evinceva che un'impresa aggiudicataria di un appalto, se non avesse trovato un accordo con imprese collegate al sodalizio mafioso per l'esecuzione di lavori in subappalto, avrebbe dovuto versare una tangente pari al 5% dell'importo dell'appalto.

Dagli elementi di prova raccolti emergeva anche, secondo il Tribunale, che l'indagato era inserito nella cosca ed aveva aderito in modo consapevole al programma della stessa.

Il Tripodi risultava, dalle modalità di commissione dei reati, persona pericolosa, essendo organicamente inserito nell'associazione e dedito alla commissione dei reati che costituivano il programma della stessa associazione.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento per carenza di motivazione, innanzi tutto poiché il Tribunale aveva ommesso di dare risposta alle obiezioni che la difesa aveva mosso all'impianto accusatorio, contenute in una memoria che veniva integralmente riportata come premessa ai motivi di ricorso per cassazione.

Doveva essere ritenuto insussistente il delitto di cui all'art. 12-quinquies legge 356/1992, poiché il ricorrente, avendo ricoperto la carica di amministratore unico della T.5. COSTRUZIONI, aveva mostrato di non essere animato dalla volontà di nascondere la sua attività e il suo patrimonio.

Peraltro, tutti i lavori effettuati dalla suddetta società e quelli della MOVITER e della L.G.R. COSTRUZIONI, società che agivano autonomamente, erano stati regolarmente contrattualizzati, contabilizzati e documentati attraverso emissione di fatture.

Ma anche a volere ritenere la stretta dipendenza della MOVITER e della L.G.R. dal Tripodi, il suddetto reato doveva essere considerato assorbito nella contestazione del delitto associativo.

Con riguardo al delitto di estorsione di cui al capo E1 dell'imputazione, il ricorrente ha preliminarmente eccepito l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Restuccia Vincenzo, in quanto nella comunicazione della notizia di reato lo stesso era indicato come componente di un'associazione di tipo mafioso, e quindi doveva essere sentito con l'assistenza di un difensore. Comunque le sue dichiarazioni non potevano chiarire il reale svolgimento della vicenda, poiché non era stato lui ad avere rapporti con Tripodi e Vita, ma il capocantiere Arena, il quale non era stato sentito dagli inquirenti.

Non erano riportate minacce da parte del Vita o del Tripodi nella denuncia del Restuccia, il quale peraltro non poteva essere considerato in stato di soggezione nei confronti di Tripodi e Vita, avendo interrotto immediatamente i rapporti con loro, appena era venuto a sapere che la T.5. COSTRUZIONI non era in possesso dei certificati antimafia.

Il Tribunale non aveva considerato che il Tripodi ed il Vita avevano preteso solo poche migliaia di euro per prestazioni effettuate, ed avevano richiesto le somme spettanti alla T.5. richiedendo all'autorità giudiziaria l'emissione di decreti ingiuntivi.

Il delitto associativo era insussistente, poiché i collaboratori indicati nell'ordinanza impugnata non avevano mai riferito dell'esistenza di una cosca Tripodi, ma avevano parlato solo di Tripodi Nicola che aveva avuto rapporti negli anni novanta con la cosca dei Mancuso; alla fine dei suddetti anni il predetto Tripodi, per intervenuti contrasti con i Mancuso, si era trasferito a Roma, dove aveva gestito la società EDIL SUD.

Né dalle dichiarazioni dei collaboratori né da altre emergenze processuali era risultato che l'indagato avesse mantenuto rapporti con Tripodi Nicola a partire dal 2006, epoca nella quale avrebbe aderito all'associazione mafiosa contestata al capo A) dell'imputazione.

Il Tripodi, peraltro, risultava incensurato ed anche i suoi fratelli erano stati assolti nei processi nei quali era stata loro contestato il delitto di estorsione o di usura.

Non vi era alcuna prova della esistenza di una cosca Tripodi, ma comunque competente a decidere sulla sussistenza del delitto de quo doveva essere considerata l'autorità giudiziaria di Roma, in quanto la sede della EDIL SUD era a Roma, dove operava il presunto capo della cosca.

Con memoria depositata il 9.12.2013 la difesa di Tripodi Sante Mario ha ribadito l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Restuccia Vincenzo, poiché era stato sentito il 13.8.2011 in merito all'estorsione denunciata, senza l'assistenza del difensore, benché in una informativa dei Carabinieri del 12.8.2011 fosse stato indicato come persona che si avvaleva di metodi mafiosi per raggiungere i propri fini.

Ha messo in rilievo la mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 12-quinquies legge 356/1992.

Ha, infine, ribadito l'assenza di elementi dimostrativi della partecipazione dell'indagato ad un'associazione di stampo mafioso facente capo alla famiglia Tripodi, sostenendo che dall'ordinanza non emergevano neppure gravi indizi dell'esistenza e dell'operatività di una cosca operante all'epoca dei fatti sul territorio della provincia di Vibo Valentia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato poiché su punti essenziali riguardanti la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di Tripodi Sante Mario in ordine ai delitti contestati risulta carente la motivazione dell'ordinanza impugnata.

Con riguardo alla contestazione del delitto di cui all'art.12-quinquies legge 356/1992, il Tribunale ha indicato un quadro di indubbia gravità indiziaria circa la riconducibilità al Tripodi sia della MOVITER che della L.G.R. COSTRUZIONI, ma il controllo esercitato dal predetto su queste imprese, di fatto nella sua disponibilità, non integra di per sé il menzionato delitto, che è caratterizzato dalla finalità di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale.

Erra il ricorrente nel ritenere che il delitto de quo dovrebbe essere assorbito nella contestazione di cui all'art. 416-bis c.p., poiché è diversa l'oggettività giuridica ed è diverso il bene giuridico protetto nel delitto associativo e nel trasferimento fraudolento di beni.

E' vero però che nell'ordinanza impugnata nulla si dice sulle ragioni per le quali sussisterebbe una gravità indiziaria anche con riguardo all'elemento soggettivo, sebbene il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione le ragioni (negate dal ricorrente) per le quali il Tripodi sarebbe stato animato dal fine elusivo indicato dalla suddetta norma.

Anche la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991, rispetto alla suddetta imputazione, non è adeguatamente dimostrata, poiché non sono indicate in modo concreto le modalità con le quali le suddette società avrebbero agevolato le attività della contestata associazione di stampo mafioso.

Con riguardo al delitto di estorsione, è infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Restuccia Vincenzo, sia perché lo stesso era parte lesa del reato di estorsione, sia perché a carico del medesimo non risulta che fosse emerso alcuno specifico indizio di reità in ordine ad un delitto connesso o collegato, non potendosi definire tale quanto – secondo la difesa – sarebbe stato riportato in una informativa dei Carabinieri su possibili collegamenti del Restuccia con la cosca a cui appartenevano il Tripodi e Vita Salvatore.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'inutilizzabilità assoluta nei confronti di terzi, prevista dall'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., per le dichiarazioni rilasciate da persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato o imputato, è subordinata, in ogni caso, alla condizione che il dichiarante sia colpito da indizi in ordine al medesimo reato ovvero al reato connesso o collegato attribuito al terzo ed è finalizzata ad impedire che l'utilizzazione di dette dichiarazioni possa risolversi, comunque, sia pure indirettamente, in un possibile nocumento nei confronti di chi le ha rese. Ne consegue che devono ritenersi utilizzabili le dichiarazioni rese allorquando, rispetto al delitto attribuito al terzo, il dichiarante, indagato di altro reato, assuma solo la specifica veste di testimone (V. Sez. 4 sentenza n.15451 del 14.3.2012, Rv. 253510).

Con riguardo al merito del reato di estorsione contestato al capo E1 dell'imputazione, non risultano sufficientemente individuate le minacce da parte del Tripodi e del Vita per imporre all'impresa del Restuccia l'utilizzo di mezzi meccanici in dotazione ad aziende di fatto amministrate dai predetti Tripodi e Vita.

Dalla ricostruzione del fatto ad opera del Tribunale si evince che Tripodi e Vita avevano trattato con il capocantiere Arena l'utilizzo dei suddetti mezzi meccanici, ma nulla si dice delle minacce, esplicite o implicite, che i due avrebbero utilizzato per imporre l'uso dei loro mezzi meccanici, anche perché non risulta che in proposito sia stato sentito dagli inquirenti l'Arena.

Neppure le vicende successive chiariscono il clima nel quale si era svolta la trattativa con l'Arena, poiché – per quanto risulta dalla stessa ordinanza – era stato il Restuccia a prendere l'iniziativa di interrompere ogni rapporto con le imprese gestite dal Tripodi e dal Vita, appena era venuto a conoscenza che queste imprese non erano dotate delle prescritte certificazioni antimafia; vi era stato un confronto tra i predetti ed il Restuccia nel corso del quale non si afferma nell'ordinanza impugnata che i due avrebbero tenuto atteggiamenti minacciosi; sembra, invece, che dopo questo incontro i predetti si siano rivolti al Tribunale per ottenere le loro spettanze in relazione al periodo in cui i mezzi meccanici erano stati utilizzati dall'impresa del Restuccia.

Con riguardo alla contestazione del delitto associativo, sono indicati in generale i caratteri dell'associazione di tipo mafioso che avrebbe operato fin dagli anni novanta nella provincia di

Trasmessa copia ex art. 23

n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332

Roma, lì 12 FEB 2014

Vibo Valentia con a capo Nicola Tripodi, il quale alla fine dei suddetti anni, per contrasti con la cosca dei Mancuso, si era trasferito a Roma dove gestiva una sua impresa (EDIL SUD).

Risulta, invece, carente nell'ordinanza impugnata l'indicazione degli elementi dai quali desumere l'inserimento del Tripodi nella contestata associazione, non essendo sufficiente che il predetto sia il fratello di Tripodi Nicola né potendosi trarre la partecipazione all'associazione dalla commissione dei reati finì contestati, non essendo stati indicati gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione di detti reati.

Nell'ordinanza si fa riferimento alle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, ma non si indica qualcuno che tra questi avrebbe riferito della partecipazione dell'indagato all'associazione o di rapporti dello stesso con il fratello Nicola.

Di questi rapporti con il fratello Nicola, peraltro, non vi è alcuna traccia nell'ordinanza impugnata, e nemmeno sono indicati elementi – oltre alla gestione delle suddette imprese – indicativi della partecipazione dell'indagato alle attività del sodalizio criminoso.

Infine, è carente la motivazione del Tribunale anche nella parte in cui è stata respinta l'eccezione di incompetenza territoriale in relazione al delitto associativo, poiché nella memoria difensiva era stato chiaramente indicata la competenza dell'autorità giudiziaria romana sul presupposto che il centro nevralgico dell'intera organizzazione fosse nella sede della EDIL SUD, dove operava Tripodi Nicola, capo dell'associazione.

Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.

P.Q.M.


Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94/1-ter disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma in data 18 dicembre 2013

Il Consigliere estensore

Luigi Pietro Caiazzo



Il Presidente

Umberto Giordano



**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

12 FEB. 2014



IL CANCELLIERE
Stefania Faiella

